



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

- VISTO** l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO** l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che *“i criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”* nonché il comma 3, il quale prevede che *“nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l' art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210”*;
- VISTO** l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;
- CONSIDERATO** che esiste un mercato per la gomma vulcanizzata granulare in ragione del fatto che la stessa risulta comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- CONSIDERATO** che dall'istruttoria effettuata è emerso che la gomma vulcanizzata granulare, che soddisfa in requisiti tecnici di cui al presente regolamento, non comporta impatti negativi complessivi sulla salute o sull'ambiente;
- UDITO** il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;
- VISTA** la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 4 settembre 2017, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) con nota del;

Adotta il seguente

REGOLAMENTO

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso cessa di essere qualificata come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla gomma vulcanizzata qualificata come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
 - a) “pneumatici”: componenti delle ruote costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere fluidi;
 - b) “PFU”: il pneumatico fuori uso qualificato come rifiuto;
 - c) “gomma vulcanizzata”: la gomma derivante dalla frantumazione dei PFU e gli sfridi di gomma vulcanizzata, qualificati come rifiuto, provenienti sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall'attività di ricostruzione degli pneumatici;
 - d) “gomma vulcanizzata granulare (GVG)”: la gomma vulcanizzata che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all'articolo 184-ter, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;
 - e) “lotto”: un quantitativo non superiore a 1.000 tonnellate di gomma vulcanizzata granulare;
 - f) “produttore”: il gestore di un impianto autorizzato per la produzione di gomma vulcanizzata granulare (di seguito impianto di produzione);
 - g) “dichiarazione di conformità”: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore attestante le caratteristiche della gomma vulcanizzata granulare, di cui all'articolo 4.
 - h) “autorità competente”: l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto.

Articolo 3

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. Scopi specifici di utilizzabilità.

1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la gomma vulcanizzata cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata gomma vulcanizzata granulare se è conforme ai requisiti tecnici di cui all'Allegato 1.
2. La gomma vulcanizzata granulare (GVG) è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2.

Articolo 4

Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

1. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
2. Il produttore conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.
3. Il produttore conserva per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di gomma vulcanizzata granulare prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche della gomma vulcanizzata granulare prelevata e da consentire la ripetizione delle analisi.

Articolo 5

Sistema di gestione ambientale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
 - a) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3;
 - b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione ambientale.

Articolo 6

Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro 120 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, la gomma vulcanizzata granulare prodotta può essere utilizzata se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 4.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Gian Luca Galletti

Allegato 1

(articolo 3, comma 1)

a) Parametri e limiti delle sostanze da ricercare nella gomma vulcanizzata granulare ai fini del presente regolamento

Parametri	Metodo analitico	Valori limite
Metalli (da verificare mediante test di cessione)	DIN 18035	DIN 18035-7:2014
DOC	DIN 18035	DIN 18035-7:2014
EOX	DIN 18035	DIN 18035-7:2014
Contenuto totale dei seguenti IPA: a) Benzo[a]pirene (BaP) b) Benzo[e]pirene (BeP) c) Benzo[a]antracene (BaA) d) Crisene (CHR) e) Benzo[b]fluorantene (BbFA) f) Benzo[j]fluorantene (BjFA) g) Benzo[k]fluorantene (BkFA) h) Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA)	Metodo previsto da Rapporti ISTISAN 16/13 dell'ISS	minore o uguale a 20 ppm

b) Caratteristiche fisico-geometriche della gomma vulcanizzata granulare (GVG)

Specifiche:

- percentuale di acciaio libero: Classe 3 UNI 11610 o inferiore;
- percentuale di tessile libero: Classe 3 UNI 11610 o inferiore;
- percentuale di impurezze: Classe 3 UNI 11610 o inferiore.

Specifiche da adottare dal terzo anno di applicazione del presente Regolamento:

- percentuale di acciaio libero: Classe 2 UNI 11610 o inferiore;
- percentuale di tessile libero: Classe 2 UNI 11610 o inferiore;
- percentuale di impurezze: Classe 2 UNI 11610 o inferiore.

L'accertamento di conformità ai limiti sopra richiamati deve avvenire per ogni lotto di produzione.

c) Verifiche sulla gomma vulcanizzata granulare (GVG).

Verifiche sulla gomma vulcanizzata granulare (GVG) mediante il prelievo di campioni di granulati con dimensione compresa tra 0,8 e 2,5 mm, secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

Specifiche:

- frequenza campionamento: durante il primo anno di produzione della GVG, l'accertamento di conformità deve essere effettuato mediante il prelievo di 1 campione su ciascun lotto di prodotto;
- a seguire, l'accertamento deve essere effettuato:
- con frequenza almeno semestrale qualora la mediana dei valori ottenuti sia inferiore all'80° percentile del valore limite di riferimento per confermare la conformità statistica ai limiti;
- con frequenza almeno quadrimestrale o comunque ogni 3000 ton di gomma vulcanizzata prodotta qualora la mediana dei valori ottenuti sia superiore all'80° percentile del valore limite di riferimento per confermarne la conformità statistica ai limiti;
- le analisi dovranno essere eseguite da un laboratorio certificato.

d) Verifiche sui rifiuti in ingresso

Per la produzione della gomma vulcanizzata granulare (GVG) sono ammessi i seguenti rifiuti:

- a. PFU interi o frantumati anche a seguito di trattamento meccanico;
- b. sfridi di gomma vulcanizzata provenienti sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall'attività di ricostruzione degli pneumatici.

Non sono comunque ammessi:

- c. ruote in gomma solida o pneumatici per bicicletta;
- d. camere d'aria, i relativi protettori (flap), cingoli o le guarnizioni in gomma;
- e. PFU con evidenti segni di bruciatura;
- f. PFU che, effettuando un controllo visivo impiegando le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata, presentino evidenti segni di contaminazione oppure materiali estranei quali, a titolo esemplificativo, materiali inerti, cerchio metallico o con catene da neve montate. I predetti PFU sono ammessi previa adozione di tecniche adeguate per l'eliminazione delle contaminazioni o degli materiali inerti;
- g. PFU derivanti da stock storici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 aprile 2011, n. 82 e PFU abbandonati o sotterrati;
- h. mescole e sfridi di gomma non vulcanizzata o parzialmente vulcanizzata.
- i. scarti di produzione di articoli tecnici in gomma.

Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:

- accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;

- procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità.

Fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati, si riporta una lista di misure specifiche minime da implementare:

- 1) lo scarico dei PFU deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale:
 - a. provvede alla selezione dei PFU che devono corrispondere ai criteri di cui alle precedenti lettere a), b), c);
 - b. rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo ai PFU, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente a quanto elencato alle precedenti lettere d), e) f) g) h) i) j).
- 2) i rifiuti di cui al punto 1.b) del presente allegato sono identificati e avviati ad operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di GVG.
- 3) i PFU conformi, quando sono depositati nell'area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente ai PFU.
- 4) l'area di cui al punto 3 del presente allegato non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei PFU conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey in calcestruzzo, vasche di raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei PFU conformi con altri tipi di rifiuti.
- 5) le successive fasi di movimentazione dei PFU avviati alla produzione di GVG avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei.
- 6) il personale addetto alla selezione, segregazione e movimentazione dei PFU è qualificato alle operazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 5) e riceve un addestramento idoneo con cadenza almeno annuale.
- 7) gli impianti devono essere dotati di un sistema di lavaggio dei rifiuti idoneo a rimuovere ogni impurità dalla superficie degli pneumatici.

Allegato 2

(articolo 3, comma 2)

Scopi specifici per cui è utilizzabile la gomma vulcanizzata granulare

La gomma vulcanizzata granulare è una miscela utilizzabile in processi di trasformazione manifatturiera o tal quale per i seguenti scopi specifici:

1. produzione di articoli e/o componenti di articoli in gomma, conglomerati gommosi, mescole di gomma e gomma-plastica;
2. strati inferiori di superfici ludico sportive;
3. materiale da intaso di superfici sportive;
4. materiali compositi bituminosi quali bitumi modificati, membrane bituminose, additivi per asfalti a base gomma, mastici sigillanti;
5. asfalti o conglomerati cementizi alleggeriti;
6. materia prima per l'industria chimica, della gomma e della plastica;
7. agenti schiumogeni per acciaieria.

Non è consentito l'utilizzo della gomma vulcanizzata granulare (GVG) in componenti dei seguenti articoli:

- a. attrezzature sportive, come le impugnature delle biciclette, delle mazze da golf, delle racchette;
- b. tappetini di automobili;
- c. utensili per la casa, girelli;
- d. attrezzi per uso domestico, abbigliamento, calzature (ad esclusione delle suole), guanti e abbigliamento sportivo;
- e. cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per capelli;
- f. giocattoli e articoli per puericultura;
- g. materiali per l'industria farmaceutica;
- h. materiali a contatto con gli alimenti;

Non è consentito l'utilizzo della gomma vulcanizzata granulare (GVG) per le attività di recupero ambientale e, in forma sciolta, per le applicazioni che prevedano il contatto diretto con il suolo adibito a coltivazioni agricole.

Allegato 3

(articolo 4)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 4 DEL
DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE, N. [•] DEL [•][•] [2013] PUBBLICATO IN [•]
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero	_____
Anno	_____ (aaaa)

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto [•]		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Riferimenti catastali		
impianto di raccolta di provenienza		
(come da documento di trasporto n° ...)		
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di gomma vulcanizzata granulare (GVG) è rappresentato dalla seguente quantità in massa: _____ (NOTA: indicare le tonnellate in cifre e lettere)
- il predetto lotto di gomma vulcanizzata granulare è conforme all'articolo 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, n. [•] del [•][•] [2017] pubblicato in [•];
- il predetto lotto di gomma vulcanizzata granulare ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella 1 .

Tabella 1

CARATTERISTICHE DELLA GOMMA VULCANIZZATA GRANULARE	
Requisito	Categoria / valore
Classificazione granulometrica	
% di acciaio libero	
% di tessile libero	
% di altre impurezze	

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

A supporto dei dati riportati nella presente
dichiarazione si allegano*:

_____ lì, _____

(NOTA: indicare luogo e data)

(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 445/2000)

* Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i relativi rapporti di analisi.